

## STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE VISTA PERFETTA” (PERFECT SIGHT SOCIETY)

### NOME, SEDE, ANNO D'ESERCIZIO

**Art. 1** – È costituita la *Associazione Vista Perfetta (Perfect Sight Society)*, senza fini di lucro. Essa ha sede legale in via Libertà 48, 20097 San Donato Milanese presso Juppiter Consulting Publishing Company®. L'anno d'esercizio coincide con l'anno solare.

### SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 2** – Gli Scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- Riunire in “Gruppi di Studio” tutti i lettori del libro originale del Dott. William H. Bates (n. 1860, m. 1931) “Perfect Sight Without Glasses” (edizioni 1920-1940) ovvero in italiano “Vista Perfetta Senza Occhiali” nelle edizioni di Juppiter Consulting Publishing Company®, Milano 2002-2008 e successive, che hanno intrapreso l'auto-trattamento per la Cura della Vista mediante Rilassamento, come nel libro specificato.
- Fornire supporto ai Soci sottoforma di indicazioni puramente bibliografiche e giammai attraverso atti o consigli medici di qualunque tipo.
- Favorire lo scambio e la divulgazione delle esperienze di cura e di guarigione tra i Soci.

**Art. 3** – La *Associazione Vista Perfetta (Perfect Sight Society)* si dichiara indipendente da qualsiasi movimento razziale, politico, religioso, e ne vieta, al suo interno, ogni tipo di attività propagandistica e di proselitismo.

### CARATTERISTICHE DEL SOCIO, DOMANDA DI ADESIONE, CESSAZIONE DEL VINCOLO SOCIALE

**Art. 4** – L'adesione alla *Associazione Vista Perfetta (Perfect Sight Society)* è aperta a tutti.

**Art. 5** – Possono assumere la qualifica di Socio tutte le persone che offrano garanzie di moralità e onestà e che dichiarino di aver letto il libro originale del Dott. Bates “Perfect Sight Without Glasses” (edizioni 1920-1940), o tradotto in italiano con il titolo “Vista Perfetta Senza Occhiali” nelle edizioni di Juppiter Consulting Publishing Company®, Milano 2002-2008 e successive, ne abbiano abbracciato i contenuti e abbiano intrapreso il proprio auto-trattamento abbandonando le lenti correttive come specificato nel libro stesso.

**Art. 6** – L'accettazione della Domanda di Adesione è subordinata a una richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera in merito, sulla base anche delle risposte fornite dal Candidato Socio al Questionario di Ammissione che gli verrà sottoposto. Non è possibile utilizzare l'iscrizione all'Associazione per scopi professionali o economici di qualsiasi tipo. L'utilizzo del Logo e dei Materiali dell'Associazione deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo tramite apposita delibera.

**Art. 7** – All'atto della presentazione della Domanda di Adesione, al richiedente deve essere consegnata copia del presente Statuto, per presa visione ed accettazione.

La partecipazione non può essere temporanea e tutti i Soci maggiori di età hanno pari diritto di voto per l'approvazione degli atti dell'Assemblea dei Soci, delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

**Art. 8** – Il vincolo sociale cessa in seguito a:

1. morte del socio
2. dimissioni volontarie
3. espulsione
4. decadenza.

Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente, ovvero tramite comunicazione per posta elettronica, da confermarsi in

seguito. Esse hanno effetto immediato.

## DECADENZA DA SOCIO

**Art. 9** – La perdita della qualifica e delle prerogative di Socio, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può venire deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:

1. dichiara di voler interrompere l'auto-trattamento per la cura della vista e di riprendere l'uso di occhiali e lenti correttive
2. danneggi moralmente o materialmente l'Associazione
3. non abbia versato la quota associativa.

L'esclusione avviene *ipso facto* nei casi 1) e 2), ovvero nel caso 3) per decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo, che deve avvertire il Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Socio, dalla data del provvedimento, viene sospeso dall'esercizio dei diritti attivi e passivi.

**Art. 10** – Il Socio può appellarsi contro la deliberazione assunta, entro 30 giorni dalla comunicazione (fa fede la data del timbro postale). Trascorso inutilmente tale termine, la deliberazione ha pieno effetto giuridico.

La perdita della qualifica di Socio determina, per sé e per eventuali eredi, l'esclusione da qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale, comunque esistente.

## DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

**Art. 11** – Tutti i Soci hanno diritto a ottenere consigli e aiuti per tutte le richieste che riguardino gli scopi e le finalità dell'Associazione, compatibilmente con le risorse e le potenzialità sociali; possono usufruire dei locali e del materiale d'archivio, rispettando comunque il diritto alla riservatezza dei dati personali, obbligatorio tra i Soci. Essi si assumono ogni responsabilità e ogni onere, anche economico, nel caso di trasgressioni, danni, manomissioni.

**Art. 12** – I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, di praticare i legittimi deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi esecutivi; di aiutare l'Associazione a realizzare i compiti statutari, di collaborare e partecipare alle iniziative programmate.

## ORGANI SOCIALI

**Art. 13** – Sono organi sociali della *Associazione Vista Perfetta (Perfect Sight Society)*:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 14** – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Le assemblee ordinarie devono essere convocate dal Presidente almeno una volta all'anno. Le assemblee straordinarie sono convocate dal Presidente, ogni qualvolta egli ne riconosca la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno due terzi dei Soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

**Art. 15** – L'Assemblea ordinaria delibera:

1. sugli indirizzi generali e sui programmi di massima dell'attività dell'Associazione, in vista del conseguimento dei fini sociali;
2. sull'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. sul bilancio preventivo e consuntivo che dovrà essere redatto e approvato annualmente;
4. su quant'altro a essa demandato dal Codice Civile e su quanto non espressamente riservato dallo Statuto ad altri organi sociali.

**Art. 16** – L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dello Statuto;
2. sullo scioglimento dell'Associazione;

3. su avvenimenti straordinari, valutati tali dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o dai Soci.

**Art. 17** – Le assemblee sono valide in prima convocazione alle condizioni previste dall'art. 2368 del Codice Civile; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso di convocazione viene inviato ai Soci o per raccomandata o tramite fax o per posta elettronica almeno 20 giorni prima per l'Assemblea ordinaria e almeno 30 giorni prima per l'Assemblea straordinaria.

**Art. 18** – L'Assemblea, di norma, deve essere presieduta dal Presidente in carica; in alternativa, dal Vice Presidente oppure da un delegato dal Presidente. Essa nomina un Segretario verbalizzatore, con il compito di redigere verbale delle riunioni, da trascrivere nel libro sociale. Per i Soci non è previsto l'istituto della delega.

**Art. 19** – L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Quella straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che un quinto dei votanti non chieda la votazione a scrutinio segreto. In caso di parità dei voti, la proposta in esame si intende respinta.

Gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore e il numero delle quote.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 20** – Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre membri, eletti dall'Assemblea, per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Nomina al suo interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo inoltre cura i deliberati dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto di facoltà degli altri organi statuari. Su proposta del Presidente procede alla nomina del personale dipendente, ne determina i compiti e la retribuzione, compila i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione.

**Art. 21** – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente *motu proprio* ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti. È presieduto dal Presidente o, in suo impedimento, dal Segretario; in assenza legittima di entrambi, dal consigliere più anziano d'età. Il verbale delle riunioni, letto ed approvato anche immediatamente dopo la chiusura delle stesse, viene firmato dal Presidente e dal Segretario, fa testo per le deliberazioni adottate e deve essere trascritto nello specifico libro sociale.

## IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

**Art. 22** – Il Presidente o, in suo impedimento, il Segretario o, per delega del Presidente, il Consigliere più anziano d'età, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo; assume, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, con obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva; convoca, su mandato, l'Assemblea ordinaria e straordinaria. Il Presidente rappresenta legalmente, con potere di firma, l'Associazione nei confronti di terzi, anche in giudizio.

**Art. 23** – Il Segretario cura le verbalizzazioni e la corretta tenuta del libro sociale, presiede a tutta la parte burocratica, amministrativa e organizzativa dell'Associazione nei rapporti con i Soci e la realtà esterna, e, unitamente al Presidente, firma le comunicazioni.

**Art. 24** – Il Tesoriere ha il controllo sulla corretta amministrazione contabile, di cui deve rendere conto al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea dei Soci.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Art. 25** – Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, viene eletto dall'Assemblea, e ha il controllo sulla regolarità della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Dura in carica tre anni e riferisce direttamente all'Assemblea, in sede di bilancio, con una propria relazione.

**Art. 26** – Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un Presidente per le proprie sedute, redige un apposito verbale. Può verificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, anche individualmente, i documenti contabili nonché ogni altro atto utile ad accertare la regolarità della gestione finanziaria.

**Art. 27** – Eventuali irregolarità vanno immediatamente segnalate e, se del caso, denunciate per iscritto al Presidente, che ne darà relazione al Consiglio Direttivo.

## **QUOTE ASSOCIATIVE**

**Art. 28** – L'Assemblea stabilisce le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. La quota annuale deve essere versata da ciascun socio entro il 28 febbraio dell'anno in corso.

Le quote associative sono intrasmissibili, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **COLLEGIO ARBITRALE**

**Art. 29** – Per la soluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra Soci e l'Associazione o Organi di essa circa l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali o affari intervenuti fra Associazione e Soci, è possibile ricorrere a un Collegio Arbitrale composto da tre persone, delle quali due nominate dalle parti contendenti e una di comune accordo.

**Art. 30** – Il Collegio Arbitrale decide quale arbitro amichevole e il suo giudizio è inappellabile. Per quanto non previsto, si fa riferimento all'art. 806 e seguenti del C.P.C., in quanto applicabili.

## **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 31** – Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri, come pure le forme di liquidazione.

**Art. 32** – In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**FINE**